

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA e BARRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1974

Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del 3 luglio 1972 il Ministro di grazia e giustizia indisse un concorso per il conferimento di 97 posti di uditore giudiziario.

Le prove del concorso, sia orali che scritte, sono state — con le ben note traversie, che è appena il caso di ricordare — già espletate ed è risultata un'eccedenza di 35 candidati idonei, rispetto ai vincitori; di tali idonei una quota — pari al 10 per cento dei posti messi a concorso — potrà essere assorbita in base alle disposizioni di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, per cui tale eccedenza si riduce a 25 candidati.

È da rilevare che il numero dei posti messi a concorso col precitato decreto ministeriale 3 luglio 1972 è stato notevolmente inferiore rispetto a quello solito (in genere 150-200 posti) e che pressanti esigenze di ordine generale consigliano l'approvazione dell'assorbimento degli idonei.

Tali esigenze possono specificamente ricondursi al grande fabbisogno di Magistrati,

ancora più sentito per il sopravvenuto ampliamento del ruolo organico dei Magistrati disposto con la legge 11 agosto 1973, n. 533, istitutiva del nuovo processo del lavoro; all'esodo volontario dei Magistrati in servizio, che certamente si verificherà nel prossimo anno.

È da rilevare ancora che il presente disegno di legge ha due precedenti: quello di cui alla legge 5 dicembre 1969, n. 959, con la quale si estese la facoltà concessa al Ministro di attingere oltre il 10 per cento dei posti messi a concorso (allora 200) fino all'esaurimento della graduatoria (circa 60 idonei non vincitori); e quello di cui alla legge 18 maggio 1973, n. 239, con cui tale facoltà venne estesa al concorso per posti di notai.

I proponenti non possono, altresì, non rammentare agli onorevoli senatori che il concorso di cui al più volte citato decreto ministeriale 3 luglio 1972 venne ripetuto due volte, per cui si è verificato un notevole ritardo nella emanazione del nuovo bando di

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concorso, con la conseguenza che taluni degli idonei non vincitori non hanno potuto partecipare a tale concorso per avere superato nelle more, anche se per pochi giorni, il limite di età.

Le ragioni surrichiamate e soprattutto le necessità della amministrazione della Giustizia fanno sperare in una sollecita approvazione da parte del Parlamento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La facoltà, concessa al Ministro di grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a 97 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.